

CONTRATTO QUADRO

tra

le Ferrovie Federali Svizzere FFS

società anonima di diritto speciale, con sede a Berna

Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte,
Engineering, Bahnzugang und Technische Anlagen,
Region Ost, Bahnzugang und technische Gebäude
Vulkanplatz 11 / Postfach
8048 Zürich

(denominata in seguito «la FFS SA»)

e

parte contraente

Numero IVA / EIN: -----

Numero IDI: -----

(denominata in seguito «l'Azienda»)

concernente

Contratto quadro Assetmanagement next Generation

Informazioni supplementari

Indicare su ogni fattura e nella corrispondenza

Referenza	I-AEP-ENG-BZT-ROT-BAT, matthias.moehrle@sbb.ch
Numero di contratto	-----
Numero d'ordine	vedi la rispettiva ordinazione
Numero di progetto	-----

Per uso interno FFS:

Modello di contratto:	Contratto quadro per piccoli mandati nel settore della pianificazione
Data Versione Modello:	14.05.2021
Nome file:	A1_Contratto quadro per piccoli mandati nel settore della pianificazione.docx

1. Oggetto del contratto

L'Azienda esegue piccoli ordini su ordine e per conto di FFS SA nel settore -----.

La trasmissione dei singoli ordini avviene mediante un ordine a richiesta in ambiente SAP.

L'Azienda non ha diritto a nessun volume d'ordinazione minimo.

2. Elementi del contratto e ordine di priorità

Il contratto si compone dei seguenti elementi:

- a) l'ordine effettivo e il contratto quadro di base completo di Allegati, come definito nella cifra -----;
- b) le condizioni generali di FFS SA per prestazioni nel settore della pianificazione, edizione maggio 2021 (CG-PI);
- c) i risultati verificati dell'offerta e della descrizione dei compiti del data;
- d) l'offerta dell'Azienda, completa della descrizione delle prestazioni, del data;
- e) la descrizione dei compiti di FFS SA del data.

Se singoli elementi del contratto sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione nelle lettere sopracitate. In caso di contrasto fra i documenti riepilogati relativi ai singoli elementi del contratto, ha la priorità il documento più recente. Divergenze rispetto al capitolato d'appalto sono valide solo se riportate nell'esito delle trattative.

Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali dell'Azienda (CGC, ecc.) valgono solo nel caso in cui vengano esplicitamente riportate nel presente contratto («Convenzioni particolari»). I rimandi a condizioni contrattuali dell'Azienda nella sua offerta, negli allegati all'offerta o in una lettera di conferma non sono da osservare.

3. Corrispettivo

3.1. Somma d'appalto

L'importo totale delle ordinazioni ammonta a max. CHF ----- (IVA esclusa).

A partire dal valore dell'ordine di CHF ----- (IVA esclusa) l'Azienda garantisce un ribasso del -
-%.

3.2. Tipo di pagamento

Onorario in base al tempo impiegato con tetto massimo dei costi.

La tariffa oraria media è pari a CHF ---- IVA vigente esclusa.

3.3. Corrispettivo dei costi accessori

I costi accessori usuali come quelli per le fotocopie, i costi di viaggio in relazione diretta col compito affidato, ecc., sono inclusi nell'onorario concordato.

Altri costi accessori per spese difficilmente valutabili in anticipo, come quelli per gli incarti di documenti per l'approvazione di piani, di documenti per la gara d'appalto e altri incarti con veste tipografica particolare, che sono elencati qui di seguito, vengono corrisposti in base alle spese.

L'IVA deve essere esplicitata.

3.4. Rincaro

Non viene effettuato alcun adeguamento al rincaro.

Per quanto concerne il conteggio del rincaro vale la seguente regolamentazione: SIA 126 Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione.

Come data di scadenza vale il data (ultimo giorno per la presentazione dell'offerta)

4. Modalità di pagamento

4.1. Fatturazione

Tutte le fatture devono riferirsi ai criteri fissati nel contratto ed essere documentate da distinte delle prestazioni effettuate, che devono essere verificabili. L'IVA deve essere esplicitata. Le fatture devono riportare le informazioni indicate nella pagina 2 del presente contratto («informazioni supplementari / indicare su ogni fattura e nella corrispondenza») e il numero IVA dell'Azienda. Su ogni fattura deve inoltre essere indicato dove la FFS SA può effettuare i pagamenti con effetto liberatorio.

Le fatture dell'Azienda devono essere emesse esclusivamente al seguente indirizzo di fatturazione:

Ferrovie Federali Svizzere FFS
Creditori Infrastruttura
Poststrasse 6
3000 Berna 65
Svizzera

Se le fatture non soddisfano questi criteri, vengono rinviate al mittente per le correzioni del caso. Il termine di pagamento viene prorogato di conseguenza.

L'Azienda si dichiara pronta in futuro a modificare elettronicamente la procedura di ordine e di calcolo. La sua adozione e l'attuazione tecnica verranno concordate tempestivamente. Le fatture elettroniche devono essere firmate elettronicamente dal sistema ERP dell'Azienda attraverso un Service Provider e inviate secondo le prescrizioni della FFS SA. La FFS SA non accetta fatture PDF come fatture elettroniche.

L'Azienda gestisce i processi di ordinazione e fatturazione con la FFS SA conformemente all'allegato «Convenzione sulla connessione elettronica con la FFS SA» in modalità elettronica su una piattaforma designata dalle FFS SA. La FFS SA non accetta fatture in PDF come fatture elettroniche.

4.2. Tempi di pagamento

La fatturazione avviene a fornitura / a collaudo avvenuto della prestazione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'indirizzo indicato (salvo contestazioni da parte della FFS SA).

4.3. Sconto

Da ogni pagamento che viene effettuato entro la scadenza del termine prestabilito viene dedotto uno sconto del ----%. Lo sconto vale per tutte le fatture dell'Azienda, anche per eventuali aggiunte.

5. Scadenze

5.1. Termine per la consegna della fattura definitiva dell'appaltatore

Entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura definitiva dell'appaltatore, l'Azienda ne trasmette alla FFS SA la versione sottoposta a verifica.

5.2. Termine per la consegna della documentazione definitiva

L'Azienda trasmette la documentazione definitiva completa entro e non oltre 90 giorni dal collaudo di accettazione delle prestazioni dell'appaltatore.

6. Durata del contratto e disdetta

6.1. Durata del contratto

Il contratto viene stipulato per la durata cinque anni dalla data della firma. Può essere disdetto per iscritto da ognuna delle parti per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi.

6.2. Conseguenze della disdetta del contratto

In caso di disdetta del contratto quadro, quest'ultimo continua ad essere in vigore in riferimento ai soli ordini avviati prima della disdetta fino al loro completo espletamento.

7. Misure di sicurezza e di prevenzione sulle aree di lavoro

7.1. Disposizioni generali

L'Azienda e i terzi da essa incaricati si attengono a tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro (incl. prescrizioni di sicurezza definite) e seguono le istruzioni della FFS SA. Per lavori sui e accanto ai binari e alle installazioni elettriche, l'Azienda deve osservare rigorosamente tutte le disposizioni di sicurezza che la concernono nonché le istruzioni corrispondenti dei servizi tecnici, che vengono trasmesse dalla direzione responsabile della sicurezza. L'Azienda impegna in questo senso anche i suoi subappaltatori e fornitori. In caso di inadempimento di questi obblighi vale la clausola concernente «Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento». L'Azienda è tenuta ad allestire i concetti di sicurezza eventualmente necessari prima dell'inizio dei lavori (es. concetto di sicurezza e protezione della salute per lavori sotterranei).

7.2. Sicurezza di esercizio e protezione dei treni

I lavori devono essere organizzati ed eseguiti in maniera tale da consentire il passaggio dei treni in totale sicurezza e alle velocità autorizzate. In particolare, l'Azienda dovrà stare attenta a non ingombrare il profilo di spazio libero e, in caso di lavori di scavo, garantire la stabilità dei binari adiacenti. Le condizioni di pericolo per l'esercizio dovranno essere escluse mediante la scelta di macchinari, procedimenti di costruzione e svolgimento dei lavori adatti, conformemente alle direttive della FFS SA specifiche al progetto. I documenti di preparazione dei lavori che ne risulteranno dovranno essere consegnati alla direzione del progetto della FFS SA almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori. Eventuali termini di consegna più brevi dovranno obbligatoriamente essere concordati con la direzione del progetto della FFS SA.

7.3. Protezione del personale

Le singole fasi lavorative possono iniziare solo se per ognuna di esse sono stati previsti dei dispositivi di sicurezza da parte della direzione responsabile della sicurezza e se i responsabili per la sicurezza sono stati istruiti dalla direzione responsabile della sicurezza. Apponendo la controfirma ai dispositivi di sicurezza, l'Azienda e il suo responsabile della sicurezza dichiarano che i dispositivi e le corrispondenti istruzioni sono stati capiti e che hanno ricevuto le istruzioni necessarie.

7.4. Requisiti medici e psicologici

L'Azienda e terzi da essa incaricati sono tenuti a garantire che il personale da loro impiegato rispetti le norme sui requisiti medici e psicologici conformemente al prospetto contenuto nell'Allegato.

7.5. Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte

L'Azienda fa in modo che le operazioni e i lavori negli impianti elettrici a corrente forte vengano eseguiti soltanto da persone esperte o addestrate (art. 67 Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte, RS 734.2).

8. Assicurazioni

9. Assicurazione di responsabilità civile aziendale

L'Azienda garantisce l'esistenza e la continuità in essere di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile aziendale e professionale per danni alle persone e alle cose come pure per i conseguenti danni patrimoniali, valida per la durata del contratto.

L'importo di garanzia è pari ad almeno CHF 5 milioni per evento e anno civile.

10. Diritti su beni immateriali

10.1. Diritti su beni immateriali e pretese da concorrenza sleale

Al momento della consegna dei risultati del lavoro o dell'opera, l'Azienda si impegna a disporre di tutti i diritti sui beni immateriali pertinenti a tutte le opere dovute per contratto. L'Azienda assicura che non vengono violati diritti di terzi, in particolare diritti su beni immateriali e pretese da concorrenza sleale. Se la FFS SA dopo la consegna dell'opera viene citata per violazione di diritti su beni immateriali e/o per concorrenza sleale, l'Azienda si impegna a tenere completamente indenne la FFS SA e a sollevarla dai costi connessi.

La FFS SA ha il diritto di utilizzare, elaborare ulteriormente, modificare e riprodurre i risultati del lavoro dell'Azienda.

Se il mandato comprende unicamente la progettazione, la FFS SA è autorizzata a elaborare ulteriormente, a modificare e a utilizzare i risultati del lavoro direttamente o tramite terzi. Non è dovuto alcun ulteriore indennizzo. Gli stessi diritti competono alla FFS SA nel caso in cui il contratto venga risolto anticipatamente.

L'Azienda trasferisce tutti i diritti su beni immateriali e le pretese da concorrenza sleale sui risultati del lavoro/opere realizzati per conto di e rimessi a FFS SA in conformità al presente contratto. Quest'ultima acquisisce in particolare il diritto di riutilizzare illimitatamente i risultati del lavoro e le opere e di metterli a disposizione in modo particolare a terzi, di riprodurli, pubblicarli, modificarli e rielaborarli. La retribuzione per il trasferimento di tali diritti è compresa nel corrispettivo.

11. Documentazione dei risultati del lavoro

In ogni fase dell'adempimento contrattuale la FFS SA è autorizzata a farsi consegnare una documentazione completa dei risultati del lavoro (incl. basi di tracciabilità e di calcolo) in un copia. I documenti dovranno essere consegnati in tedesco sia in forma cartacea sia su

supporto dati, nel formato originale ulteriormente elaborato per la FFS SA nei seguenti formati:

.docx, .xls, .dwg, .jpg, pdf etc.

12. Convenzioni particolari

12.1. Cambiamento di controllo

L'Azienda informa prontamente per iscritto la FFS SA di ogni imminente cambiamento di controllo. In particolare, per cambiamento di controllo si intende la trasmissione diretta o indiretta di almeno il 50% del capitale azionario o dei diritti di voto dell'Azienda a terzi, l'aggregazione o altra forma di associazione dell'Azienda con un terzo, la trasmissione di valori patrimoniali essenziali ai fini del presente contratto da parte dell'Azienda a terzi nonché qualsiasi altra richiesta di controllo sull'attività commerciale dell'Azienda da parte di terzi. Ai sensi della presente cifra, le ristrutturazioni interne al Gruppo non vanno intese come cambiamento di controllo.

Nel caso di un cambiamento di controllo la FFS SA ha facoltà di porre fine al contratto senza dover corrispondere alcun indennizzo. Le parti rinunciano reciprocamente alla sostituzione del danno risultante dall'annullamento del contratto.

12.2. Uso consentito di hardware, software, Internet e posta elettronica

L'Azienda dovrà opportunatamente rispettare l'istruzione aziendale della FFS SA sulla gestione di strumenti di lavoro IT e dati aziendali (K 400.21).

12.3. Persone di riferimento

Le persone di riferimento per tutte le questioni inerenti al contratto sono:

Per la FFS SA:	Nome:	Matthias Möhrle
	Tel.:	+41 79 223 08 28
	e-Mail:	matthias.moehrle@sbb.ch
Per l'Azienda:	Nome:	-----
	Tel.:	-----
	e-Mail:	-----

Il cambiamento di una persona di riferimento o dei suoi dettagli di contatto dovrà essere segnalato immediatamente alla controparte.

12.4. Divieto di ingaggio

L'ingaggio di collaboratori della FFS SA incaricati della fornitura di prestazioni secondo il presente contratto durante la validità del contratto e per un anno dopo la cessazione del medesimo necessita del preventivo consenso scritto della FFS SA.

12.5. Ordini da parte dell'Azienda

L'Azienda è autorizzata ad aggiudicare in autonomia prestazioni e forniture uniche e fini a sé stesse nell'ambito dei contratti da essa gestiti per importi che non superino CHF 5000 in ogni singolo caso (escl. IVA). La Ferrovie Federali Svizzere FFS deve essere immediatamente informata dell'ordine.

13. Forma scritta

La stipulazione, le modifiche e le integrazioni del contratto e delle sue parti integranti necessitano per essere valide, a discrezione della FFS SA, di una firma autografa o una firma elettronica (indicata dalla FFS SA, ad es. DocuSign).

14. Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci) non sono applicabili.

15. Foro competente

In caso di controversie derivanti o inerenti al presente contratto sono competenti esclusivamente i Tribunali di Berna.

16. Allegati

I seguenti allegati sono parti integranti del contratto:

- 1) Modello di ordinazione e fattura
- 2) Autodichiarazione di osservanza delle condizioni di partecipazione
- 3) Requisiti medici di psicologici
- 4) Istruzione aziendale sulla gestione delle attrezzature di lavoro IT e dei dati aziendali (K 400.21)
- 5) Sicurezza delle informazioni / cybersecurity

17. Stesura

Il presente documento contrattuale è stilato in 2 copie. Sia l'Azienda sia la FFS SA ricevono un esemplare firmato, allegati inclusi.

Inoltre l'Azienda conferma di aver ricevuto e letto le CGC determinanti.

18. Firme

Per la FFS SA

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione

Per l'Azienda

Luogo e data

Luogo e data

nome, cognome
funzione

nome, cognome
funzione